




GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 settembre 2000

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 settembre 2000, n. 265.

Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.
Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 agosto 2000.

Programmazione semestrale delle assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

DECRETO 20 luglio 2000.

Corso legale delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative
dell'anno 2000 Pag. 16

DECRETO 7 settembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e sca-
denza 15 giugno 2003, tredicesima e quattordicesima tranche.
Pag. 16

DECRETO 7 settembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 dicembre 2000 e
scadenza 15 giugno 2005, quinta e sesta tranche ... Pag. 18

DECRETO 8 settembre 2000.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati
di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre
1995, 1° settembre 1996, 1° marzo 1997, 1° settembre 1997 e
1° marzo 1999, relativamente alle cedole con godimento 1° set-
tembre 2000 e scadenza 1° marzo 2001 Pag. 19

DECRETO 14 settembre 2000.

Cessazione del corso legale delle monete da L. 50 e da
L. 100 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
6 luglio 1989 Pag. 20

DECRETO 18 settembre 2000.

Modalità di cessione del dittico di monete d'argento da L. 10.000 celebrative dell'anno 2000. Pag. 21

DECRETO 21 settembre 2000.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura Pag. 22

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 11 agosto 2000.

Variazione al decreto ministeriale n. 2202 del 24 marzo 2000 riguardante economie su interventi già autorizzati Pag. 24

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 18 settembre 2000.

Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nel compartimento marittimo di Monfalcone Pag. 25

DECRETO 21 settembre 2000.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia atti a dare vini da tavola, campagna 2000/2001, per la regione Liguria Pag. 27

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 11 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoratori piccola pesca a r.l.», in Portogharibaldi. Pag. 28

DECRETO 11 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cristal Coop», in Colle Val d'Elsa Pag. 28

DECRETO 11 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ge.Ver. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma Pag. 29

DECRETO 11 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Alba Rossa 71 a r.l.», in Roma Pag. 29

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alcatraz - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 30

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Sr.A.M. - Cooperativa servizi appalti manutenzioni - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore Pag. 30

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sardorella - Società cooperativa a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore Pag. 31

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Horizon - Società cooperativa a r.l.», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore Pag. 31

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa di solidarietà sociale e fraternità a responsabilità limitata Il Sentiero» siglabile «Cooperativa Il Sentiero», in Biella, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Ente nazionale per le strade

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2000.

Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per gli anni 1999 e 2000 per le concessioni e le autorizzazioni diverse. Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 26 settembre 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 75

Ministero della pubblica istruzione: Elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nel comparto scuola del 13-16 dicembre 2000 - Elenco delle istituzioni scolastiche. Pag. 75

Università «La Sapienza» di Roma: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. Pag. 75

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 161

**Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato**

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 2000.

Elenco riepilogativo, aggiornato dalla Commissione europea nel mese di aprile 2000, di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, concernente l'attuazione della direttiva 73/23/CEE sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione.

00A12355

DECRETO 21 settembre 2000.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il decreto del 20 settembre 2000, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il decreto del 23 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2000 - 30 giugno 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2000 - 30 giugno 2000 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo

n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2000 - 30 giugno 2000, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2000.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2000, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istituzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi».

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° luglio 2000 - 30 settembre 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2000

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON
BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2000
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2000

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 10 (5.164,57)	12,53
	oltre 10 (5.164,57)	10,19
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 10 (5.164,57)	8,51
	oltre 10 (5.164,57)	7,35
FACTORING (3)	fino a 100 (51.645,69)	8,61
	oltre 100 (51.645,69)	7,55
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		11,10
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 10 (5.164,57)	21,35
	oltre 10 (5.164,57)	16,41
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 10 (5.164,57)	19,78
	oltre 10 (5.164,57)	13,37
LEASING (7)	fino a 10 (5.164,57)	16,03
	da 10 a 50 (da 5.164,57 a 25.822,84)	10,77
	da 50 a 100 (da 25.822,84 a 51.645,69)	9,34
	oltre 100 (51.645,69)	7,31
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 2,5 (1.291,14)	23,77
	da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57)	15,42
	oltre 10 (5.164,57)	11,02
MUTUI (9)		6,63

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,47 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 20.9.2000; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

NOTA METODOLOGICA

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2000, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati dell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra

loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

00A12568

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 agosto 2000.

Variazione al decreto ministeriale n. 2202 del 24 marzo 2000 riguardante economie su interventi già autorizzati.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1990, n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1990;

Visto il decreto ministeriale n. 1657 del 2 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1997, con il quale è stata autorizzata a favore della provincia di Treviso la devoluzione dell'intero finanziamento a suo tempo concesso con il predetto decreto ministeriale n. 100/1990;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 2202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2000, con il quale, tra l'altro è stato autorizzato a favore della provincia di Treviso l'utilizzo delle economie realizzate a valere su finanziamenti concessi con il decreto ministeriale n. 1657/1997 per il seguente intervento: «S.P. Castello» L. 63.103.549;

Vista la nota n. 67194 del 4 maggio 2000, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha fatto presente a questo Ministero che, essendo intervenuto nel frattempo un ulteriore pagamento, l'economia già precedentemente accertata e riscontrata con il predetto Istituto è ora pari a L. 53.017.980;

Vista la nota n. 32074 del 9 giugno 2000, con la quale la provincia di Treviso ha confermato l'importo residuo pari a L. 53.017.980, come accertato dalla Cassa depositi e prestiti, affermando, nel contempo, che farà fronte con propri fondi ad ogni spesa che superi il predetto limite di L. 53.017.980;